

## **Modalità di elezione dei nuovi organi provinciali**

La fase di transizione per la costituzione dei nuovi organi della provincia in sede di prima applicazione della legge 56/14 è caratterizzata dal fatto che non si tratta di sostituire un tipo di ente ad un altro, ma di adeguare l'ordinamento dell'ente alle novità introdotte dalla legge Delrio (**7 aprile 2014, n. 56**) e di rinnovare gli organi in scadenza che si è deciso di costituire in una loro composizione indiretta.

Questa è una delle novità più "forti" della riforma che lo stesso Delrio ha definito semplice forse perché si impernia su alcuni chiari principi base: configurare a elezione diretta le istituzioni locali considerate pilastri dell'ordinamento territoriale della Nazione e cioè le regioni e i comuni; dare il via alle città metropolitane attese da circa un trentennio; chiedere ai Sindaci responsabilità che superino i campanili contando sulle capacità di pensarsi come attori dell'area vasta a cui appartengono e quindi di vedere bene al di là degli interessi specifici, appunto di campanile, per abbracciare gli interessi collettivi, quelli certamente più estesi e connessi all'area vasta.

Uno degli elementi pregnanti della riforma è l'abolizione del livello elettivo delle province già dalla tornata elettorale 2014 e la trasformazione in organi di secondo grado o livello che dir si voglia, specificamente dedicati al coordinamento e supporto dell'attività dei comuni.

Nell'attesa che il Parlamento affronti la cancellazione costituzionale delle province, questa riforma ridefinisce assetto e funzioni delle province italiane con l'intento di diminuire i costi della politica e in generale la spesa pubblica di cui noi oggi sentiamo parlare molto spesso con le parole inglesi *spending review* che significano *revisione della spesa*.

La conseguenza più immediata della riforma è l'eliminazione di un livello politico e di intermediazione amministrativa in quanto i consigli provinciali e le nuove assemblee vengono composti direttamente dai sindaci e consiglieri comunali dei comuni rappresentati. Ci soffermiamo quindi su questo rinnovamento degli organi da costituire, a seguito della riforma, in una prefigurata composizione indiretta che ricalca peraltro lo scenario della riforma, in itinere, del Senato della Repubblica e, soprattutto, dopo questa breve introduzione, alle modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, mentre l'altro organo che è l'assemblea dei Sindaci è costituito per legge da tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla provincia; nel caso di Brescia quindi da 206 sindaci quanti sono i comuni di una delle più grandi province d'Italia per numero di Comuni, per abitanti e per ampiezza territoriale.

Dunque la riforma individua i seguenti organi della provincia:

- a) Il presidente della provincia;
- b) Il consiglio provinciale;
- c) L'assemblea dei sindaci.

Scompare la giunta provinciale.

L'assemblea dei Sindaci, essendo costituita da tutti i Sindaci dei Comuni situati nel territorio, non necessita di uno specifico procedimento elettorale perché chi è Sindaco è membro di diritto dell'Assemblea.

### **L'elezione del Presidente**

I commi dal 58 all' 83 dell'unico articolo di cui si compone la legge 56/2014 delineano le modalità di elezione del presidente e del consiglio, prevedendo e disciplinando anche la fase transitoria tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Occorre segnalare che la legge 56 non abroga espressamente alcun articolo del T.U.E.L. di cui al d.lgs 267/2000, ma di fatto anche implicitamente modifica diverse norme, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo. **Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica, come stabilito dal comma 59, quattro anni, decadendo, anche in caso di cessazione, per fine mandato, dalla carica di sindaco.**

Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni facenti parte della provincia, il cui mandato però non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sostanza è stato posto dal legislatore un limite temporale che preclude l'elezione a quei sindaci il cui mandato residuo abbia una durata inferiore a diciotto mesi da quella data. Per le prime elezioni del presidente sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti come disposto dal comma 81.

L'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto e presentate dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Il presidente della provincia viene eletto con voto diretto, libero e segreto.

L'elezione ha luogo in un'unico seggio elettorale presso l'ufficio elettorale costituito presso la sede della provincia e avviene in unica giornata, domenica 12 ottobre p.v., nell'arco di tempo di 12 ore che va dalle 8 alle 20.

Ciascun elettore vota per un solo candidato e risulta eletto presidente della provincia il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Il voto è ponderato, secondo il sistema voluto dalla legge di riforma, che, nel caso della provincia di Brescia prevede la ripartizione dei comuni in cinque fasce di popolazione (nella provincia non vi sono comuni nella fascia E fra 30.000 e 100.000 abitanti e si salta pertanto dalla D alla F) come si evince dalla scheda "A" sottostante;

**ELEZIONE DEI CONSIGLI METROPOLITANI,  
DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE E DEI CONSIGLI PROVINCIALI  
A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56**

Fasce demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 7 aprile 2014, n. 56	Colori delle schede di votazione
Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	azzurro
Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti	arancione
Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti	grigio
Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti	rosso
Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti	verde
Fascia F) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	viola

per ciascuna di queste cinque fasce ad ogni elettore che si colloca nella fascia demografica del suo comune verrà consegnata una scheda di votazione dal colore che visualizzate sempre nell'allegato "A".

Si tratta di un'elezione indiretta e questa è una delle novità più importanti e si è pensato di garantire la rappresentatività con un voto ponderato cioè attraverso un meccanismo che garantisca la rappresentatività del territorio. Infatti per ciascuna delle fasce demografiche si applica un indice di ponderazione determinato secondo quanto stabilito nell'allegato A alla legge 56/2014.

E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti in base al predetto sistema di ponderazione.

In caso di parità viene eletto il candidato più giovane come stabilito dalla legge al comma 64.

**Ovviamente non esiste il problema del maggior numero di voti o della parità di voti quando vi è un candidato unico( es. Provincia di Brescia).**

## L'elezione del consiglio

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero variabile di consiglieri in rapporto all'entità demografica. Viene eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica che godono pertanto di elettorato attivo e passivo. La cessazione dalla carica comunale comporta però la decadenza da consigliere provinciale ai sensi del comma 69. In sede di prima applicazione della legge sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti, come prevede il comma 80.

Per quanto si riferisce all'elezione dei consiglieri provinciali occorre soffermarsi subito su una novità di rilievo introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 90 del 24 giugno 2014, che, modificando la legge Delrio, consente per le elezioni dei consigli provinciali l'espressione del voto di lista, mentre in precedenza si prevedeva per tale consultazione elettorale, il solo voto ad un candidato a consigliere provinciale. Quindi non più un voto ai singoli candidati all'interno delle liste dei candidati concorrenti, ma un voto alle liste dei candidati concorrenti. Con la facoltà di potere esprimere una preferenza, in apposita riga della scheda, a favore di un candidato alla carica di consigliere provinciale. In sintesi voto di lista con un'eventuale preferenza e sistema proporzionale d'Hondt per la distribuzione dei seggi alle liste, come per i consigli metropolitani.

L'attenzione è stata spostata sulle liste rispetto alla normativa introdotta dalla legge 56 che concentrava l'attenzione sul singolo candidato. Le ragioni del legislatore vanno individuate nella ricerca della governabilità dell'ente attraverso una maggioranza per quanto possibile omogenea.

In ogni caso il legislatore conferma il principio del voto ponderato per non pregiudicare la rappresentatività dei territori.

Quindi il consiglio provinciale, ai sensi del riformato comma 74, primo periodo, della legge 56/2014 "è eletto con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti (*non più ai singoli candidati all'interno delle liste*) in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia".

Quindi "ciascun elettore esprime un voto (*non più un solo voto per uno dei candidati*) che viene ponderato ai sensi dei commi 32,33,34" (comma 76, primo periodo, come riformato).

Infine il comma 76 della legge 56/2014 viene integrato da un secondo periodo "Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 36,37,38,39".

E veniamo alla ponderazione dei voti per spiegarne il significato e la certo non proprio semplice procedura applicativa. Voto ponderato significa sostanzialmente, ma in generale, voto proporzionale al numero di cittadini rappresentati.

Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato in base ad un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere. Per determinare tale indice ponderato il comma 34 rimanda all'allegato A annesso alla legge 56 che indica analiticamente i criteri e le operazioni che in sede di spoglio occorre seguire ed effettuare da parte dei componenti l'ufficio elettorale.

Per ciascuna delle suddette fasce demografiche viene determinato il valore percentuale che è dato dal rapporto tra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera provincia.

Nessun comune può superare, nel rapporto tra la propria popolazione e quella dell'intera provincia cui appartiene, il valore percentuale del 45% ; se tale valore fosse superato, il valore percentuale del comune verrebbe comunque ridotto al 45% .

Inoltre se per una o più fasce demografiche il valore percentuale come sopra determinato fosse superiore al 35% , il valore percentuale della fascia demografica verrebbe ridotto a detta cifra. Il valore percentuale eccedente viene assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della provincia ripartendolo tra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra del 35% .

L'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica si ricava dalla divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, come sopra calcolato, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

Si evidenzia che il calcolo dell'indice di ponderazione deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e deve tenere conto del numero degli elettori al momento dell'elezione.

Il quadro sotto riportato evidenzia per la provincia di Brescia quanto abbiamo appena finito di spiegare:

ELEZIONI DEI CONSIGLI METROPOLITANI, DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI PROSPETTO DI CALCOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICI PROVVISORI DI PONDERAZIONE PER FASCE DEMOGRAFICHE									
PROVINCIA	FASCE DEMOGRAFICHE	POPOLAZ.	VALORE PERCENTUALE FASCIA	SUPERAMENTO SOGLIE 45% O 35%	1° VALORE PERCENT. RICALCOLATO	SUPERAMENTO SOGLIA 35%	VALORE PERCENT. DEFINITIVO	NUMERO SINDACI E CONS. SPETTANTI (***)	INDICE PROVVISORIO DI PONDERAZ. (***)
BRESCIA	a	141.385	11,420		11,863		11,863	959	12
	b	176.904	14,288		14,842		14,842	557	26
	c	266.449	21,521		22,356		22,356	472	47
	d	463.404	37,430	35	35,000		35,000	538	65
	f	189.902	15,338		15,933		15,933	33	482
Totale		1.238.044						2.559	

(\*\*\*) : IL CALCOLO DELL'INDICE E' **MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO**, PERCHE' RIFERITO ALLA POPOLAZIONE DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA ED AL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI "SPETTANTI" PER LEGGE. SI RITIENE CHE, IN SEDE DI PROCLAMAZIONE, IL PROCEDIMENTO DI CALCOLO UFFICIALE DELL'INDICE DI PONDERAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEBBA, VICEVERSA, **ESCLUDERE LA POPOLAZIONE DEI COMUNI COMMISSARIATI E TENER CONTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI AL MOMENTO DELL'ELEZIONE.** NEI VARI CALCOLI, I VALORI DECIMALI SONO TRONCATI ALLA TERZA CIFRA DECIMALE.

In sostanza il meccanismo della ponderazione vuole:

- 1) attenuare il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione della provincia;
- 2) attenuare il peso della fascia demografica che superi il 35% della popolazione della provincia.

Per l'elezione del consiglio provinciale si procede alla determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche, effettuando le medesime operazioni compiute per l'elezione del presidente della provincia.

Si procede alla determinazione della cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, che è data dalla somma dei voti ponderati validi, riportati da ciascuna di esse e si determina la cifra individuale ponderata di ciascuno dei candidati, procedendo al riparto tra le liste.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra dei voti di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. fino a 16, che è il numero dei seggi di consigliere da assegnare nel collegio, in base ai risultati in ordine decrescente. In ragione dei seggi spettanti per ogni lista si proclamano eletti i candidati della medesima lista, in base alla graduatoria.

A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e in caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più giovane.

Si evidenzia, infine che non è necessario il raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide, come si evince dal silenzio della legge 56/14 e dalle circolari esplicative del Ministero dell'Interno.

dott. Edoardo Leone

